Il Ministro delle imprese e del Made in Italy

VISTO il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante "*Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 2 marzo 2024, n. 52 e, in particolare, l'articolo 38 che, al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 - «Transizione 5.0», della Missione 7 - REPowerEU, ha istituito il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d'imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici;

VISTO, inoltre, il comma 17 del sopracitato articolo 38 che ha demandato la definizione delle modalità attuative del Piano Transizione 5.0 ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto 24 luglio 2024 del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 6 agosto 2024, attuativo del richiamato articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante le modalità attuative del Piano Transizione 5.0 al quale possono accedere tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e tutte le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa;

VISTO, in particolare, l'articolo 12 del suddetto decreto, che disciplina la procedura per l'accesso al credito d'imposta, ed in particolare i commi 1, 4 e 6, concernenti, rispettivamente, la comunicazione preventiva per la prenotazione del credito d'imposta, la comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, e la comunicazione di completamento del progetto di innovazione;

VISTO il decreto direttoriale 6 agosto 2024 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, che individua i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d'imposta "Transizione 5.0" e le comunicazioni di avanzamento del progetto di innovazione, relative all'effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, di cui all'articolo 12, commi 1 e 4, del decreto 24 luglio 2024;

VISTO il decreto direttoriale 12 settembre 2024 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, che individua i termini a decorrere dai quali le imprese possono presentare le comunicazioni di completamento del progetto di innovazione, di cui all'articolo 12, comma 6, del decreto 24 luglio 2024;

VISTO il decreto direttoriale 6 novembre 2025 del Direttore generale per la politica industriale, la riconversione e la crisi industriale, l'innovazione, le PMI e il made in Italy, del Ministero delle imprese e del made in Italy, che, in ragione delle comunicazioni effettuate dalle imprese ai sensi dell'articolo 12 del decreto 24 luglio 2024, comunica l'esaurimento delle risorse complessive disponibili per la misura;

VISTA la circolare operativa MIMIT/GSE del 16 agosto 2024, n. 25877, che fornisce chiarimenti tecnici in relazione a specifici profili, utili ai fini della corretta applicazione della disciplina agevolativa;

VISTO il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale ed economica*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 27 marzo 2026, n. 72;

VISTO, in particolare, l'articolo 8, del predetto decreto-legge che, al comma 3-*bis*, dispone:

- al primo capoverso la concessione di un contributo, nel limite massimo di 57,7 milioni di euro per l'anno 2026, di 80 milioni di euro per l'anno 2027 e di 60 milioni di euro per l'anno 2028 in favore delle imprese "che hanno presentato le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, e che abbiano ricevuto dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) la comunicazione che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2024, nonché dell'esaurimento delle risorse disponibili";
- al secondo capoverso che il contributo è concesso in proporzione alle spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente (DNSH) e alle spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e per quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al principio DNSH, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti dalle predette comunicazioni;
- al terzo capoverso, che il contributo non può eccedere per ciascuna istanza l'ammontare del credito d'imposta richiesto con le comunicazioni di cui all'articolo

38, comma 10, primo periodo, del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, per le medesime spese;

- al quarto capoverso, che il "Ministero delle imprese e del made in Italy provvede all'erogazione dei contributi, sulla base delle informazioni fornite dal GSE in relazione alle spese sostenute, secondo le modalità individuate con proprio decreto";
- al quinto capoverso, che le disposizioni si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato;
- all'ultimo capoverso, che il "contributo non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917";

CONSIDERATO che il contributo introdotto dal sopra richiamato decreto-legge si pone in continuità con il sostegno previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, individuando una diversa forma tecnica di agevolazione per talune delle spese ammissibili già individuate dal richiamato articolo 38 da concedere entro i limiti del credito d'imposta già richiesto, senza modificare quindi la natura della misura ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, in particolare, gli articoli 107 e 108;

VISTO il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante "*Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni*";

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, recante *"Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi*" e, in particolare, l'articolo 18-*ter,* che istituisce, presso il Ministero dello sviluppo economico, la piattaforma telematica denominata "Incentivi.gov.it";

VISTA la legge 27 ottobre 2023, n. 160, recante "*Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese e disposizioni di semplificazione delle relative procedure nonché in materia di termini di delega per la semplificazione dei controlli sulle attività economiche*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del 15 novembre 2023, n. 267;

VISTO il decreto legislativo 27 novembre 2025, n. 184, recante il "*Codice degli incentivi, in*

attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 10 dicembre 2025, n.286;

VISTO il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"* e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*";

VISTI gli articoli 1, comma 1, 5-*bis*, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-*bis*, ai sensi del quale gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 del medesimo articolo, che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso;

VISTO l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 e l'articolo 5, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo al Codice Unico di Progetto (CUP);

VISTO il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "*Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*" e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

VISTO il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, *"Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione*

delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE", e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*" la quale prevede che, "*le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale*";

VISTO il successivo comma 102, del predetto articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 il quale dispone che, "*dell'inadempimento dell'obbligo di assicurazione da parte delle imprese di cui al comma 101 si deve tener conto nell'assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali*";

VISTO il decreto-legge 31 marzo 2025, n. 39, recante "*Misure urgenti in materia di assicurazione dei rischi catastrofali*", convertito con modificazioni dalla legge 27 maggio 2025, n. 78;

DECRETA

Art. 1.

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni:

a) "*comunicazioni per l'accesso al beneficio*": le comunicazioni presentate dalle imprese ai sensi dell'articolo 38, comma 10, primo periodo, del *decreto-legge n.19/2024*;

b) "*comunicazione di regolarità tecnica*": la comunicazione effettuata dal Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE) all'impresa, con la quale si informa che l'investimento risponde tecnicamente ai requisiti di ammissibilità previsti dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 24 luglio 2024, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2024;

c) comunicazioni di completamento: le comunicazioni effettuate dalle imprese a seguito del completamento dell'investimento ai sensi dell'articolo 38, comma 10, del *decreto-legge n.19/2024* a seguito delle quali il *GSE*, completate le verifiche previste dalla disciplina attuativa di *Transizione 5.0*, trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'ammontare del

credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;

d) "*decreto-legge n. 19/2024*": il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56;

e) "*decreto-legge n. 38/2026*": il decreto-legge 27 marzo 2026, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2026, n. 88;

f) "*DNSH*": il principio di non arrecare un danno significativo ("*Do no significant harm*") di cui al regolamento (UE) 2020/852 e successive modificazioni e integrazioni del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020;

g) "*Ministero*": il Ministero delle imprese e del made in Italy;

m) "*GSE*": il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), individuato dall'articolo 38 del *decreto-legge n.19/2024* quale soggetto preposto alla gestione di "*Transizione 5.0*";

n) "*Transizione 5.0*": il credito d'imposta riconosciuto, ai sensi dell'articolo 38 del *decreto-legge n.19/2024*, alle imprese che effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici;

o) "*spese ammissibili*": le spese sostenute per gli investimenti in impianti finalizzati all'autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, comprese le spese per i sistemi di accumulo dell'energia prodotta, nel rispetto del *DNSH*, le spese sostenute per le certificazioni relative alla documentazione contabile e quelle necessarie alla dimostrazione della riduzione dei consumi energetici e della conformità al *DNSH*, rilasciate da soggetti abilitati, risultanti al *GSE* a seguito delle *comunicazioni di completamento*;

p) "*TFUE*": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, già Trattato che istituisce la Comunità europea;

Art. 2.

(Oggetto e finalità)

1. Il presente decreto, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3-*bis*, terzo capoverso del *decreto-legge n.38/2026*, definisce le modalità per l'erogazione del contributo concesso alle imprese di cui all'articolo 5, definito sulla base delle informazioni fornite dal *GSE* in proporzione alle *spese ammissibili*.

2. Il contributo disciplinato dal presente decreto si pone in continuità con il sostegno previsto dall'articolo 38 del *decreto-legge n. 19/2024*, individuando una diversa forma tecnica di agevolazione per talune delle spese ammissibili già individuate dal richiamato articolo 38, da concedere entro i limiti del credito d'imposta già richiesto e non attribuito per esaurimento delle risorse disponibili,

senza modificare quindi la natura della misura ai fini dell'applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 3.

(*Gestione dell'intervento*)

1. Per gli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione dell'intervento agevolativo di cui al presente decreto, il *Ministero* si avvale del *GSE*, sulla base dei rapporti già in essere tra il *Ministero* e il *GSE* e definiti nelle convenzioni stipulate in relazione alle attività connesse all'attuazione di *Transizione 5.0*.

Art. 4.

(Risorse disponibili)

1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3-*bis*, primo capoverso del *decreto-legge n.38/2026*, il contributo di cui al presente decreto è concesso nel limite massimo di 57.700.000,00 (*cinquantasette milioni settecentomila*/00) di euro per l'anno 2026, di 80.000.000,00 (*ottanta milioni/00*) di euro per l'anno 2027 e di 60.000.000,00 (*sessanta milioni*/00) di euro per l'anno 2028.

Art. 5.

(Soggetti beneficiari e contributo concedibile)

1. Il contributo di cui al presente decreto è concesso, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3-*bis*, primo capoverso del *decreto-legge n.38/2026*, alle imprese che hanno presentato le *comunicazioni per l'accesso al beneficio* e che abbiano ricevuto dal *GSE* la *comunicazione di regolarità tecnica*, nonché la comunicazione circa l'esaurimento delle risorse disponibili.

2. Il contributo concesso è proporzionato alle *spese ammissibili* e non può eccedere l'ammontare dell'agevolazione relativa a *Transizione 5.0* riconosciuta dal *GSE* per le medesime spese, a seguito delle *comunicazioni di completamento*.

3. Il *GSE* provvede a trasmettere al *Ministero* l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al comma 1 unitamente all'ammontare delle *spese ammissibili* e del contributo riconoscibile sulle medesime spese a valere su *Transizione 5.0*.

4. Il *Ministero*, sulla base delle informazioni fornite dal *GSE*, con provvedimento del Direttore Generale per gli incentivi alle imprese, rende noto l'elenco dei soggetti di cui al comma 1, recante l'importo delle *spese ammissibili* e del contributo riconoscibile. Qualora le risorse disponibili di cui all'articolo 4 non dovessero risultare idonee a garantire l'integrale copertura dei contributi riconoscibili ai sensi del comma 3, il *Ministero* procede ad operare un riparto lineare proporzionato all'entità dei medesimi contributi.

Art. 6.

(Presentazione delle domande, istruttoria e erogazione delle agevolazioni)

1. Il contributo è erogato in più quote annuali in funzione e nei limiti delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 4 del presente decreto. A tal fine, le imprese presenti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 4, sono tenute a presentare, con le modalità ed entro i termini indicati con successivo provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese, apposita domanda di erogazione del contributo.

2. La domanda di erogazione, redatta in lingua italiana deve contenere, tra l'altro, le seguenti informazioni e dichiarazioni, rese anche ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:

a) i dati anagrafici dell'impresa richiedente, del soggetto firmatario, del referente, del/dei titolare/i effettivo/i;

b) dichiarazione in merito all'avvenuto adempimento, da parte dell'impresa, dell'obbligo di stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni previsto dall'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

c) dichiarazioni attestanti il permanere dei requisiti di ammissibilità e il rispetto degli impegni assunti ai fini del riconoscimento di *Transizione 5.0*;

d) qualora l'ammontare del contributo concesso sia di importo superiore a 150.000,00 (*centocinquantamila/00*) euro, dichiarazioni in merito ai dati necessari per la richiesta delle informazioni antimafia per i soggetti sottoposti alla verifica di cui all'articolo 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dichiarazione resa in ottemperanza alle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ed alle successive disposizioni attuative emesse dalla Banca d'Italia;

f) per i soli soggetti che, sulla base delle norme vigenti, non hanno l'obbligo di iscrizione agli enti previdenziali INPS, INAIL e Cassa Edile, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà circa la sussistenza dei requisiti di esenzione dalle verifiche sulla regolarità contributiva di cui al successivo comma 4, lettera *d*);

g) l'IBAN del conto corrente sul quale deve essere accreditato il contributo, intestato al soggetto beneficiario.

3. Il *Ministero* provvede, con congruo anticipo rispetto ai termini di apertura dello sportello per la richiesta di erogazione del contributo, a rendere disponibile nel proprio sito internet lo schema in base al quale deve essere redatta la domanda e la documentazione da allegare alla stessa.

4. Per le domande di erogazione ricevute il *Ministero*, con il supporto di *GSE*:

a) verifica la completezza e la regolarità della richiesta;

b) verifica la vigenza al Registro delle imprese;

c) verifica, ove del caso, l'assenza di cause interdittive ai sensi del codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159/2011;

d) verifica la regolarità contributiva del soggetto beneficiario, mediante acquisizione d'ufficio del DURC;

e) effettua la verifica di cui all'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per erogazioni di importo superiore alla soglia ivi prevista, per i conseguenti adempimenti previsti in attuazione della medesima disciplina.

5. Il *Ministero*, nei casi di esito positivo delle verifiche di cui al comma 4, procede con il supporto di *GSE* all'erogazione del contributo spettante sul conto corrente indicato in sede di domanda. Il contributo è erogato in quote annuali determinate in proporzione alle dotazioni finanziarie di cui all'articolo 4 del presente decreto per ciascun anno di riferimento, fino a concorrenza del contributo riconosciuto, nei limiti delle medesime dotazioni.

6. Nel caso in cui emergano delle irregolarità nell'ambito delle attività di verifica di cui al comma 4, lettere *d*) ed *e*), il *Ministero* provvede, rispettivamente, all'erogazione secondo le modalità e i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti secondo quanto previsto all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

7. La mancata presentazione della richiesta di erogazione entro il termine finale definito dal provvedimento direttoriale di cui al comma 1 determina la decadenza dal beneficio.

Art. 7.

(Controlli)

1. La veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati nell'ambito del procedimento di erogazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è verificata d'ufficio dal *Ministero* con il supporto di *GSE*, ai sensi degli articoli 43 e 71 del medesimo decreto.

2. Per l'effettuazione dei controlli di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1 provvedono attraverso la consultazione diretta degli archivi e dei pubblici registri utili, accessibili in via telematica.

3. Restano ferme le verifiche e i controlli di competenza del *GSE* nonché gli obblighi posti a carico dei soggetti beneficiari previste dalla disciplina attuativa di *Transizione 5.0,* di cui all'articolo 38 del *decreto-legge n.19/2024*, con riferimento all'ammissibilità degli investimenti e delle relative spese.

Art. 8.

(Revoche)

1. Il *Ministero* dispone la revoca, parziale o totale, delle agevolazioni concesse qualora:

a) sia accertata dal *Ministero* o dal *GSE*, anche nell'ambito delle attività previste dalla disciplina attuativa di *Transizione 5.0* di cui all'articolo 38 del *decreto-legge n.19/2024*, l'assenza o il venir meno di uno o più requisiti di ammissibilità dell'impresa beneficiaria, ovvero la documentazione prodotta risulti incompleta o irregolare per fatti imputabili alla stessa impresa beneficiaria e non sanabili;

b) rinuncia al contributo da parte del soggetto beneficiario.

2. La revoca è disposta dal *Ministero* che procede, in mancanza della restituzione spontanea delle somme dovute, al recupero dei crediti mediante iscrizione al ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, delle somme oggetto di restituzione, nonché delle somme a titolo di interessi e delle relative maggiorazioni.

3. Al procedimento di revoca del contributo si applicano le garanzie procedimentali di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 9.

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati personali degli interessati sono trattati nel rispetto delle prescrizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni (Codice privacy).

2. Gli interessati sono tenuti a prendere visione dell'Informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sito web istituzionale del *Ministero* e del *GSE*.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Con il provvedimento di cui all'articolo 6, comma 1, sono definiti gli elenchi degli oneri informativi per imprese, ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nel sito internet istituzionale del *Ministero.* Le informazioni rilevanti in merito al presente intervento sono pubblicate

nella piattaforma telematica Incentivi.gov.it. Dell'adozione del presente provvedimento è dato, altresì, avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Il Ministro delle imprese e del made in Italy

ADOLFO URSO
MISE
/80230390587
22.10.2026
19:28:00
GMT+02:00